

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 8 del 06 febbraio 2018

Approvazione dello schema di convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni al Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto.

[Consiglio regionale]

La Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) e s.m.i., all'articolo 12 prevede che il Comitato svolga, oltre alle funzioni proprie, anche le funzioni di governo, di garanzia e di controllo del sistema di comunicazioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

In data 12 dicembre 2017 presso la sede dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stato presentato il nuovo Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Corecom per il triennio 2018-2020 approvato tra l'Autorità, la Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e la Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Ai sensi del sopracitato Accordo Quadro possono essere delegate ai Corecom le funzioni consultive, di vigilanza e controllo, istruttorie, di tutela e garanzia, di risoluzione delle controversie, relativamente alle seguenti materie:

- a) tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;
- b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32-quinquies, del Tusmar;
- c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- d) svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettronica e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", adottato con delibera n. 173/07/CONS, nonché nelle controversie scaturenti dall'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2016, in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, limitatamente alle fattispecie contemplate dall' art. 8 per l'accesso all' interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall' Autorità con delibera n. 449116/CONS;
- e) definizione delle controversie indicate all'articolo 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori o utenti di altri Stati dell'Unione Europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun Corecom, nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;
- f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità;
- g) la vigilanza ai sensi dell'articolo 41 del Tusmar previa adozione, da parte dell' Autorità, di apposite linee guida;
- h) gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall' Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

L'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all' Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria, ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni" allegato alla delibera n. 529114/CONS e secondo le linee guida dell' Autorità.

Il Corecom, con deliberazione n. 5 del data 19 ottobre 2016, ha stabilito di aderire al processo di conferimento delle funzioni delegate - deleghe c.d. di seconda fase - previste dall'Accordo Quadro sopra citato, trasmettendo il medesimo provvedimento all'Ufficio di presidenza per gli adempimenti di competenza e richiedendo altresì l'assegnazione delle risorse umane, tecnologiche e logistiche indicate nell'allegato 1 della citata deliberazione n. 5/2016.

Questo Ufficio di presidenza con deliberazione n. 6 del 18 gennaio 2017, valutata positivamente la richiesta di aderire al processo di conferimento delle deleghe c.d. di seconda fase in quanto, il considerevole ampliamento delle competenze del Corecom che ne deriva ne rafforza il ruolo istituzionale di presidio sul territorio a garanzia dei cittadini e degli utenti nonché di interlocutore privilegiato per gli operatori del settore delle comunicazioni, ha stabilito che le predette richieste di risorse umane, tecnologiche e logistiche saranno valutate alla luce delle risultanze negoziali con l'Agcom, e conseguentemente assegnate gradualmente, in relazione ai flussi di lavoro, salvo definire tali risorse "a regime" all'esito della sperimentazione che si effettuerà in accordo e con il supporto dell'Agcom.

Preso atto che il nuovo Accordo Quadro non prevede più il periodo di sperimentazione così come previsto dal precedente Accordo Quadro del 4 dicembre 2008.

Dato atto che le suddette funzioni sono delegate al Corecom, ai sensi dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 18/2001 - da ultimo modificato dall'art. 100 della Legge regionale n. 30 del 21 dicembre 2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" - mediante la stipula delle convenzioni approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e sottoscritte dal Presidente dell'Autorità e dal Presidente del Comitato.

Considerato che il nuovo Accordo Quadro per il triennio 2018-2020 stabilisce all'art. 8 che "entro il 31 dicembre 2017 gli organi competenti, in adesione al presente Accordo Quadro, stipulano le convenzioni di cui all'articolo 1 secondo quanto previsto dalle leggi regionali istitutive dei singoli Comitati.

Visto lo schema tipo di convenzione approvato con Delibera Agcom n. 463/177CONS del 5/12/2017, trasmessa via mail in data odierna.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della citata legge regionale n. 18 del 10 agosto 2001 e s.m.i., approvare lo schema di convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per la comunicazione come specificato nel testo di cui allegato A alla presente deliberazione;

Ritenuto necessario altresì dare atto che le c.d. nuove deleghe di seconda fase saranno effettivamente esercitate soltanto dopo che le necessarie risorse umane, tecnologiche - comprensive, tra l'altro, del sistema centralizzato di gestione on line delle controversie previsto dall'art. 3 dell'Accordo Quadro - e logistiche saranno gradualmente assegnate (e per quanto riguarda il personale anche formate dall'Agcom), nell'ambito del Piano dei fabbisogni, in relazione agli effettivi flussi di lavoro, per l'adeguato espletamento delle nuove funzioni da esse previste, salvo definire tali risorse "a regime" dopo il primo anno di esercizio delle nuove funzioni delegate.

Dato atto che la citata convenzione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della citata legge regionale n. 18 del 10 agosto 2001 e s.m.i., sarà sottoscritta dal Presidente dell'Agcom e dal Presidente del Corecom Veneto.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 e il Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999;
- vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, da ultimo modificata dalla Legge regionale n. 30 del 21 dicembre 2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"
- visto l'Accordo Quadro tra Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome per il triennio 2018-2020;

- vista la delibera del Corecom del 19 ottobre 2016, n. 5;
- vista la propria precedente deliberazione n. 6 del 18 gennaio 2017;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di approvare lo schema di convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per la comunicazione come specificato nel testo di cui allegato A alla presente deliberazione;
3. di dare atto che le c.d. nuove deleghe di seconda fase saranno effettivamente esercitate soltanto dopo che le necessarie risorse umane, tecnologiche - comprensive, tra l'altro, del sistema centralizzato di gestione on line delle controversie previsto dall'art. 3 dell'Accordo Quadro - e logistiche saranno gradualmente assegnate (e per quanto riguarda il personale anche formate dall'Agcom), nell'ambito del Piano dei fabbisogni, in relazione agli effettivi flussi di lavoro, per l'adeguato espletamento delle nuove funzioni da esse previste, salvo definire tali risorse "a regime" dopo il primo anno di esercizio delle nuove funzioni delegate;
4. di dare atto che la citata convenzione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della citata legge regionale n. 18 del 10 agosto 2001 e s.m.i., sarà sottoscritta dal Presidente dell'Agcom e dal Presidente del Corecom Veneto.
5. di trasmettere la presente deliberazione all'AGCOM;
6. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.